Protocollo: vedi segnatura.XML

TITOLO	2015.1.10.4.1
	2015.1.10.21.459
LEGISLATURA	X

Il giorno 20 dicembre 2017 si è riunito nella sede di Viale Aldo Moro n. 44 il Corecom dell'Emilia-Romagna con la partecipazione dei componenti:

GIOVANNA COSENZA	Presidente
MARINA CAPORALE	Vicepresidente
MAURO RAPARELLI	Componente

Svolge le funzioni di segretario la dott.ssa Rita Filippini.

OGGETTO: DEFINIZIONE CONTROVERSIA XXX / POSTEMOBILE X

Il Comitato Regionale per le Comunicazioni

Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante "*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*";

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "*Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*", in particolare l'art. 1, c. 6, lettera a), n. 14 e c. 13;

Visto il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante il "*Codice delle comunicazioni elettroniche*";

Visto la sentenza della Corte di Cass. SSUU n. 13533/2001;

Viste la legge regionale Emilia-Romagna 30 gennaio 2001, n. 1, recante "*Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni (CO.RE.COM.)*", in particolare l'art. 14, e la deliberazione del Comitato regionale per le Comunicazioni Emilia-Romagna n. 9/III/08;

Vista la delibera Agcom n. 173/07/CONS, del 19 aprile 2007, recante "Regolamento in materia di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti" e successive modifiche ed integrazioni, di seguito "Regolamento";

Vista la delibera Agcom n. 73/11/CONS, del 16 febbraio 2011, recante "*Regolamento in materia dei indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori*", di seguito "Regolamento indennizzi";

Viste la delibera Corecom Lazio n. 23/12 e la determinazione Corecom Emilia-Romagna n. 2/17;

Visto lo "*Accordo quadro tra l'Autorità per le garanzie nelle Comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome*", sottoscritto in data 4 dicembre 2008;

Vista la "*Convenzione per l'esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni*", sottoscritta tra l'Autorità per le garanzie nelle Comunicazioni e il Comitato regionale per le Comunicazioni Emilia-Romagna in data 10 luglio 2009, e in particolare l'art. 4, c. 1, lett. e);

Visti gli atti del procedimento;

Viste la relazione e la proposta di decisione della Responsabile del Servizio dr.ssa Rita Filippini (NP.2017.2688);

Udita l'illustrazione svolta nella seduta del 20 dicembre 2017;

CONSIDERATO QUANTO SEGUE

1. La posizione dell'istante

L'istante ha contestato modifiche contrattuali, spese e fatturazioni e trasparenza contrattuale relativamente al servizio fornito da parte della società PosteMobile X (di seguito PosteMobile).

In particolare, nell'istanza introduttiva del procedimento e nel corso dell'audizione, l'istante ha dichiarato quanto segue:

– rileva l'attivazione di un'opzione a pagamento attivata senza consenso e di aver presentato reclamo in data 25.05.2015.

In base a tali premesse, l'utente ha richiesto:

a) il rimborso previsto per la pratica scorretta;

b) spese per trasporto e permesso dal lavoro.

2. La posizione dell'operatore

La società PosteMobile, nella propria memoria, ha sostenuto la legittimità del proprio operato in merito al riscontro del reclamo del 25.05.2015 in cui l'istante segnalava l'attivazione di una opzione non richiesta. In merito al reclamo ha rilevato infatti di aver risposto in data 29.05.2015, come da documento che allega alla memoria e di aver disattivato l'opzione e restituito il canone addebitato (Euro 0,56 in eccesso).

In particolare rileva come l'opzione denominata "7 cent" fosse stata attivata in data 29.03.2015 e per il primo mese fosse gratuita, mentre nei mesi successivi il costo era di Euro 0,50. Per il periodo dal 27.04.2015 al 25.05.2015 il costo è stato rimborsato.

3. Motivazione della decisione

Alla luce di quanto emerso nel corso dell'istruttoria, le richieste formulate dalla parte non possono essere accolte come di seguito precisato.

A) Le domande a) e b) sono trattate congiuntamente e sono da rigettare.

In via preliminare si rileva che l'operatore, già prima dell'udienza di conciliazione ha corrisposto sull'utenza in contestazione l'importo complessivo di Euro 0,56 a titolo di rimborso dei canoni dell'opzione "7 Cents" (pari ad Euro 0,50 al mese per il mese di aprile) nonché di aver disattivato

detta opzione a seguito di reclamo presentato dall'istante. In particolare a fronte del reclamo dell'istante presentato in data 25.05.2015, la contestazione è stata gestita nella medesima data riscontrando il reclamo con la comunicazione del 29.05.2015.

La somma corrisposta dall'operatore risulta corrispondente a quanto richiesto dall'istante in fase di reclamo e pertanto preclude la definizione della controversia.

Infatti, stante quanto sopra dichiarato dall'operatore e considerato che l'istante nulla ha eccepito a tale proposito, si ritiene applicabile alle fattispecie in esame, quanto previsto dall'art. 20 comma 1 del Regolamento approvato con delibera Agcom n. 173/07/CONS, a mente del quale: "*Se nel corso del procedimento […] risulti che la richiesta dell'utente sia stata pienamente soddisfatta, il Direttore dispone l'archiviazione del procedimento*".

Inoltre si ricorda che, qualora, a fronte della contestazione dell'utente, l'operatore dia prova del contrario, l'utente ha l'onere di replicare sul punto. Nel caso di specie, l'utente nulla ha replicato in proposito, pur avendone facoltà entro il termine a tal fine concesso. Deve pertanto applicarsi quanto disposto dall'articolo 115, comma 1, c.p.c., come modificato dalla legge n. 69/2009, da considerarsi in questa sede come disposizione espressiva di un principio ordinamentale che consente di fondare la decisione sui "fatti non specificamente contestati dalla parte costituita".

Ne consegue che le domande dell'utente devono essere rigettate nel merito, fondandosi su un presupposto di fatto documentalmente smentito dall'operatore (delibera Corecom Lazio n. 23/12).

Per questi motivi, acquisito il parere preventivo di regolarità amministrativa del presente atto espresso dalla Responsabile del Servizio dr.ssa Rita Filippini, il Corecom, all'unanimità

DELIBERA QUANTO SEGUE

Rigetta l'istanza di Russo nei confronti della società PosteMobile X per le motivazioni di cui in premessa.

Il presente provvedimento può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alle parti e pubblicata sul sito web del Corecom e dell'Autorità.

Firmato digitalmente	*Firmato digitalmente*
Il Segretario	La Presidente
Dott.ssa Rita Filippini	Prof.ssa Giovanna Cosenza

Viale Aldo Moro, 44 - 40127 Bologna - Tel. 051 527.6390
e-mail corecom@regione.emilia-romagna.it - PEC corecom@postacert.regione.emilia-romagna.it
WEB www.assemblea.emr.it/corecom